



Comune di Provaglio d' Iseo
Provincia di Brescia

Codice Ente 10406

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° **13** del Registro Delibere

Seduta del **13-03-2012**

Adunanza in seduta pubblica in prima convocazione

Oggetto: **ESAME APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012**

L'anno **Duemiladodici** il giorno **Tredici** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiglieri.

Previa la osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della vigente legge, vennero convocati a seduta i consiglieri comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, risultano:

Presenti

MARTINELLI GIUSEPPINA
BERTAZZOLI ANGELO
DOTTI LUIGI
FRANCHINI ERMANNO
SIMONINI PIERLUIGI
MARCHINA GIOVANNI
ONGER MARIO
RINALDI ANGELO
TURLA SERGIO IVANO
FICI DIANA
BOSIO ERIBERTO
BOGLIONI DAVIDE
AUDITORE GIANBATTISTA
BORONI VINCENZO
CASARI PAOLINA
BIANCHI LUIGI

Presenti: **16**

Assenti

CAMANINI GIAN BATTISTA

Assenti: **1**

Assiste alla seduta l' infrascritto Segretario Comunale Dott. MARIA DEL ROSARIO VISCONTI.

Presenti Assessori esterni:

ALBERTELLI GIAMBORTOLO,
CITTADINI PAOLO, MORETTI
VERONICA, DELLEDONNE
DAMIANO

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. MARTINELLI GIUSEPPINA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l' argomento posto in oggetto.

DELIBERA C.C. N°13/2012

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco che propone un regolamento snello in questa fase. Se sarà necessario saranno successivamente apportate le modifiche dovute.

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ovvero nell'ampia potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dall'Area Gestione e Governo delle Risorse, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A");

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire

un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2012 avente ad oggetto "NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE IMU E DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14.02.2012 avente ad oggetto "LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 – PROPOSTA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012";

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, è stato posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19 dicembre 2003 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che succintamente si riportano:

Consigliere Casari Paolina: chiede una modifica all'art. 2 integrandolo con la previsione dell' abbattimento dell'imposta in riferimento alle abitazioni cedute in comodato d'uso gratuito ai figli;

Sindaco: risponde che, alla luce della vigente normativa, non è possibile accogliere tale richiesta e cede la parola al responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Pagnoni presente in aula affinché illustri gli opportuni approfondimenti tecnici;

Responsabile Area Finanziaria Dott. Pagnoni Andrea: dichiara che l'Amministrazione Comunale aveva valutato la possibilità per l'abbattimento dell'Imposta sulla casa data in comodato d'uso gratuito ai figli, ma secondo le note IFEL, ANCI e la normativa Tributaria è vietano espressamente questa facoltà;

Sindaco: il regolamento che si propone per l'approvazione consentirà una prima applicazione e verrà utilizzato anche per approfondire eventuali ulteriori dubbi. In questa fase si propone l'imposta così come stabilito;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile Area Gestione e Governo delle Risorse Dott. Andrea Pagnoni, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Consiglieri Boglioni Davide, Boroni Vincenzo, Auditore Gianbattista, Casari Paolina, Bianchi Luigi) espressi nelle forme di legge da n. 11 Consiglieri votanti su n. 16 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" come da schema allegato alla presente deliberazione composto da n. 14 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
3. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella delibera di Giunta Comunale sopraindicata ed allegate al presente atto (allegato "A1");
4. di delegare il Responsabile dell'Area Gestione e Governo delle Risorse a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU INVITO del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti n 2 (Consiglieri Casari Paolina, Bianchi Luigi) espressi nelle forme di legge da n. 14 Consiglieri votanti su n 16 Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Comune di Provaglio d'Iseo

ALL" A"

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.2012)

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.....	3
Art. 3 - Terreni agricoli e coltivatori diretti.....	3
Art. 4 - Immobili degli enti pubblici.....	4
Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.....	4
Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili.....	4
Art. 7 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.....	5
Art. 8 - Rimborso per aree divenute inedificabili.....	5
Art. 9 - Versamenti.....	6
Art. 10 - Interessi.....	6
Art. 11 - Importi minimi di versamento.....	6
Art. 12 - Rateizzazione dei pagamenti.....	6
Art. 13 - Compensi incentivanti al personale.....	7
Art. 14 - Istituti deflativi del contenzioso.....	7

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Provaglio d'Iseo dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per le parti in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra normativa successiva applicabile.

Art. 2 - Assimilazioni all'abitazione principale.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 - Terreni agricoli e coltivatori diretti.

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 504/1992, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve dimostrare che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito e che alla stessa viene dedicato almeno il 51 % del proprio tempo di lavoro; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio

Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. Resta salva, in ogni momento, la facoltà del Comune di verificare le dichiarazioni rese avvalendosi anche dell'accesso a dati ed archivi trattati da altri enti.

Art. 4 - Immobili degli enti pubblici.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 5 - Immobili utilizzati da enti non commerciali.

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciale, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge n. 222/1985.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, l'interessato dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale apposita dichiarazione che attesti lo stato di fatiscenza o inagibilità.

Art. 7 - Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. La Giunta Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. Il potere degli uffici comunali di accertare un maggior imponibile IMU sulla base del valore in comune commercio delle aree fabbricabili è inibito qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quelli predeterminati sulla base delle delibere di cui al comma 1.
3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 2, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1.

Art. 8 - Rimborso per aree divenute inedificabili.

1. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta municipale propria versata in relazione ad aree successivamente divenute inedificabili, relativamente alla differenza tra il versato e l'eventuale debito IMU che sarebbe comunque sorto sull'area inedificabile.
2. Per il riconoscimento del rimborso di cui al comma 1, le aree non devono essere o essere state oggetto di alcuna tipologia di edificazione, anche parziale, e il contribuente non deve aver ceduto l'area.
3. Il termine dei 5 anni per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, decorre dalla data della sopraggiunta inedificabilità del suolo.

Art. 9 - Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento generale delle scadenze di legge per i versamenti.

Art. 10 - Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale senza maggiorazioni.

Art. 11 - Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo di € 10,00.

Art. 12 - Rateizzazione dei pagamenti.

1. L'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a:

- 12 rate, in caso di importi a debito fino ad € 4.999,99.

- 24 rate, in caso di importi a debito uguali o superiori ad € 5.000,00

3. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
4. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
5. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro gg. 10 dalla scadenza della predetta rata.

Art. 13 - Compensi incentivanti al personale.

1. Al personale addetto alla gestione dell'IMU è riconosciuto un compenso incentivante collegato al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito in conformità alle norme contrattuali vigenti.
2. La Giunta comunale determina l'ammontare del fondo e i criteri per l'erogazione. Il fondo è stabilito in percentuale sul gettito recuperato ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile dell'area Governo delle Risorse.
3. Il fondo incentivante la produttività di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal CCNL dei dipendenti degli enti locali ed alle indennità di posizione e di risultato.

Art. 14 - Istituti deflattivi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati al capo II del Regolamento generale comunale delle entrate tributarie.

ALLEGATO "A1" ALLA DELIBERA C.C. n° 13 del 13/03/2012

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,2 %
Aliquota base	0,86%
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,86 %
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,86 %
Immobili locati	0,86 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,86 %
Detrazione Abitazione principale	Euro 200,00



Comune di Provaglio d'Iseo
Brescia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione

OGGETTO: *Esame*
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE E GOVERNO DELLE RISORSE
(dott. PAGNONI ANDREA)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(dott. ANDREA PAGNONI)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof.ssa MARTINELLI GIUSEPPINA

Il Segretario Comunale
F.to Dott. MARIA DEL ROSARIO
VISCONTI

QUESTA DELIBERAZIONE

E' stata pubblicata all'albo dell'Ente il Giorno 26.03.2012 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Provaglio d'Iseo, li 26.03.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. MARIA DEL ROSARIO
VISCONTI

Estremi Esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art: 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Provaglio d' Iseo, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott. MARIA DEL ROSARIO
VISCONTI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Provaglio d' Iseo, li 26.03.2012

Il Segretario Comunale
Dott. MARIA DEL ROSARIO VISCONTI

